

Esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo in conformità al disposto dell'art. 82, commi terzo e quinto, del D. Lgs. 117/2017

Verbale di assemblea dell'associazione di promozione sociale
"ESTENSE MUSIC ACADEMY APS"

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di giugno, alle ore 17,00, in Ferrara, Via Bacchelli, presso il Parco Giorgio Bassani, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea dei soci dell'associazione "Estense Music Academy Aps" con sede in Ferrara, Piazzale San Benedetto 5, codice fiscale 93093700388

per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) modifiche statutarie per adeguarne il contenuto al D. Lgs. 117/2017;
- 2) varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma di statuto, il Presidente dell'associazione signor Sergio Rossoni, nato a Napoli il 14 luglio 1959, il quale

dà atto:

- che è presente l'intero consiglio direttivo, in persona dei signori Daniele Cordelli e Luca Vincenzi, il quale ultimo assume la veste di segretario;
- che sono presenti o rappresentati mediante deleghe 35 (trentacinque) dei 316 (trecentosedici) soci dell'associazione;

e, pertanto, dichiara

- che la presente assemblea è validamente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Indi, il Presidente espone in assemblea che, con comunicazione in data 10 maggio 2021, il "Servizio politiche per l'integrazione sociale, il contrasto alla povertà e terzo settore" della Regione Emilia Romagna, in sede di esame della richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, ha richiesto di modificare lo statuto dell'associazione nelle parti non conformi al decreto legislativo 117 del 2017 e precisamente:

- a) modificare la ragione sociale, che risulta ancora essere "Associazione Musicale Don Gregoria Aps" e non, come dovrebbe, "Estense Music Academy Aps";
- b) prevedere all'articolo terzo che in caso di rigetto da parte del Consiglio Direttivo della domanda di ammissione di un socio, il richiedente abbia diritto che sulla domanda si pronunci l'assemblea dei soci;
- c) stabilire che per lo scioglimento volontario dell'associazione, l'assemblea dei soci debba deliberare con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

Indi l'assemblea,

- udito e compreso quanto esposto dal presidente;
 - avendo ricevuto i chiarimenti richiesti;
- dopo breve discussione, all'unanimità,

DELIBERA

- 1) di modificare lo statuto nella parte relativa alla denominazione sociale, la quale sarà "ESTENSE MUSIC ACADEMY APS";

- 2) modificare l'articolo terzo dello statuto prevedendo che in caso di rigetto da parte del Consiglio Direttivo della domanda di ammissione di un socio, il richiedente abbia diritto che sulla domanda si pronunci l'assemblea dei soci;
3) stabilire che per deliberare lo scioglimento volontario dell'associazione, sia necessario una delibera assembleare assunta con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

Si allega al presente verbale sotto la lettera "A" il nuovo testo di statuto, aggiornato con le modifiche sopra deliberate.

L'assemblea autorizza fin da ora il presidente del consiglio direttivo a compiere tutte le formalità amministrative necessarie e/o utili per l'iscrizione dell'associazione nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione sociale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il presidente dichiara chiusa la presente riunione alle ore diciassette e trenta

Le spese del presente atto sono a carico dell'associazione, la quale, a mezzo del suo legale rappresentante, richiede l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo in conformità al disposto dell'art. 82, commi terzo e quinto, del D. Lgs. 117/2017.

Il segretario

Il Presidente

huc / vuc

Seppia Rossini

AGENZIA delle ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE di FERRARA
UFFICIO TERRITORIALE di FERRARA
Atto Registrato N. 1759 al N° 2 Br. 3
Liquidati euro ESENITE

25 GIU. 2021

*Firma su delega del Direttore Provinciale
dott. Giuseppe Rosso



Allegato "A" all'atto costitutivo della "Associazione Musicale Don Gregorio APS"

Esente da bollo ai sensi dell'art. 82, sesto comma, del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017

STATUTO

ART. 1 – (Denominazione, sede e durata)

E' costituita una associazione di promozione sociale denominata: **"ESTENSE MUSIC ACADEMY APS"**, la quale sarà disciplinata dal presente statuto, dal D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e, per quanto in essi non espressamente previsto, dalle norme del codice civile e dalle leggi speciali in materia tempo per tempo vigenti.

La sede dell'associazione è fissata in Ferrara, Piazzale San Benedetto 5

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

ART. 2 - (Scopo, finalità e oggetto)

L'associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e apolitica, svolge attività di promozione e utilità sociale ed ha per scopo e finalità la promozione, lo sviluppo, la diffusione e l'apprendimento, con particolare attenzione ai giovani, della musica e del canto, in tutte le possibili forme artistiche in cui queste si possono esprimere e sviluppare.

Al fine di perseguire lo scopo e le finalità sopra indicate, l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- organizzare incontri, riunioni, manifestazioni, concerti, jam session e spettacoli in genere per promuovere e sviluppare la cultura e l'arte della musica e del canto, l'amore e la passione per la musica e il canto, organizzare incontri ed eventi per "parlare di musica" in tutti i suoi generi e le forme in cui può svilupparsi, con particolare attenzione a quelli meno commerciali, organizzare cicli di concerti e percorsi musicali a tema, anche per approfondire tematiche legate a determinati generi musicali e in particolare al Jazz e a tutte le sue contaminazioni, incontrare artisti e musicisti, promuovere e far conoscere giovani artisti ed esordienti, far conoscere generi e forme musicali nuove o appartenenti a diverse culture e provenienze del mondo;
- promuovere e organizzare manifestazioni, festival, concerti ed eventi promozionali in genere per consentire a giovani artisti e band del territorio ferrarese e non di esibirsi in pubblico e di confrontarsi con esso, animare sagre e feste di piazza;
- organizzare corsi di musica e di canto, destinati a soci e non soci, per consentire ai bambini, ai giovani e agli adulti di avvicinarsi a uno strumento musicale, appassionarsi alla musica e imparare a suonare uno o più strumenti musicali, sia presso la sede sociale che presso scuole, oratori e centri giovanili, parrocchie ed enti in genere;
- organizzare incontri ed eventi multiculturali e multidisciplinari dove la musica incontra, interagisce, si rapporta, implementa e completa altre forme d'arte quali la recitazione, la danza, il teatro, la pittura, la scultura e ogni altra manifestazione dell'arte e del pensiero umano;
- organizzare e promuovere, in collaborazione e sinergia con fondazioni, centri di ricerca e di riabilitazione, cooperative e imprese sociali, parrocchie ed enti religiosi, percorsi di ricerca e di sviluppo dove la musica e il canto possano essere strumenti di recupero di disabilità e di disagio sociale, strumenti rieducativi e di reinserimento sociale, nonché mezzo di educazione e istruzione in genere.

L'associazione potrà svolgere la propria attività sia a favore degli associati, sia a favore dei loro familiari, nonché di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione infine, in via strettamente necessaria e strumentale al conseguimento dei propri scopi e finalità, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari,

immobiliari e finanziarie necessarie o utili al raggiungimento dello scopo sociale, nonché stipulare mutui e finanziamenti, assumere obbligazioni, prestare garanzie reali o personali, prendere o concedere in locazione od affitto beni immobili, il tutto nel rispetto delle norme di legge tempo per tempo vigenti e con espressa esclusione di ogni e qualsiasi attività professionale riservata.

ART. 3 - (Soci)

Ai sensi dell'art. 35, primo comma, del D. Lgs. 117/2017, il numero dei soci non può essere inferiore a sette. Possono essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche, nonché altri enti del terzo settore senza scopo di lucro, che intendono condividere gli scopi e le finalità dell'associazione e accettino le regole del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno. Possono essere soci dell'associazione anche i minori ed i soggetti incapaci, anche naturali, purché debitamente autorizzati e rappresentati dai loro genitori esercenti la responsabilità genitoriale o, in caso di incapaci, dai loro legali rappresentanti.

Gli enti del terzo settore non potranno superare il numero previsto dall'art. 35, terzo comma, del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Coloro che intendono divenire soci devono presentare richiesta scritta al consiglio direttivo contenente i dati anagrafici, l'indirizzo di posta elettronica cui vogliono che vengano inviate le comunicazioni sociali, nonché l'espressa assunzione dell'obbligo di rispettare lo statuto, l'eventuale regolamento interno dell'associazione, le decisioni, le delibere degli organi sociali e di versare la quota associativa annuale di volta in volta stabilita dal consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo si pronuncerà sulla domanda di ammissione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, dandone tempestiva comunicazione all'aspirante socio; in caso di diniego dell'ammissione, il consiglio direttivo dovrà indicare nella comunicazione i motivi del rigetto; in quest'ultimo caso, colui che ha proposto la domanda di ammissione potrà, nel termine di sessanta giorni dalla predetta comunicazione, chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibererà, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

I soci si dividono in soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari.

I soci sostenitori si impegnano a versare oltre alla quota associativa ordinaria stabilita dal consiglio direttivo, un ulteriore contributo fissato annualmente dal consiglio medesimo.

I soci onorari sono le persone nominate tali dall'assemblea dei soci in virtù di meriti particolari acquisiti nel mondo della musica e per aver svolto attività di particolare rilevanza e meritevolezza a favore dell'Associazione.

La qualità di soci è intrasmissibile, sia per atto tra vivi, sia per causa di morte.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività dell'associazione, di partecipare alle assemblee dei soci e di eleggere i membri degli organi sociali e/o di essere eletti negli stessi.

I soci minorenni saranno rappresentati dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i soci "incapaci", dai loro legali rappresentanti.

I soci devono versare, nei termini e con la modalità stabilite dal consiglio direttivo, la quota associativa annuale e devono rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno dell'associazione, nonché tutte le decisioni e le delibere legittimamente adottate degli organi sociali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e morte.

Il socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento, purché ne dia comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso è efficace decorsi 30 giorni dalla comunicazione e, ove tale efficacia intervenga oltre il 31 dicembre di ogni anno, il socio recedente dovrà comunque versare la quota associativa prevista per l'anno successivo a quello della comunicazione del recesso.

Il socio può essere escluso nei seguenti casi:

- non versi la quota associativa nei modi e nei termini previsti dal consiglio direttivo;
- si renda gravemente inadempiente ai doveri stabiliti previsti dal presente statuto e dall'eventuale regolamento interno;
- non rispetti le decisioni e le delibere legittimamente adottate dagli organi sociali;
- ponga in essere comportamenti gravemente lesivi del buon nome e del prestigio dell'associazione, ovvero che creino danni ai beni e all'immagine dell'associazione medesima.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea dei soci, su proposta motivata del consiglio direttivo, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza degli intervenuti; in tale assemblea, dovrà essere sentito, se presente, il socio della cui esclusione si tratta, il quale non avrà diritto di voto.

In nessun caso, il socio receduto, escluso o deceduto avrà diritto al rimborso delle quote associative fino a quel momento versate, nonché a qualsiasi altra forma di indennizzo, utile, avanzo di gestione o quota di patrimonio netto.

ART. 6 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente del consiglio direttivo;
- d) se nominato dall'assemblea dei soci o se obbligatorio per legge, l'organo di controllo e l'organo deputato alla revisione legale dei conti.

Fatta eccezione per i membri degli organi di controllo se nominati in virtù di legge, tutte le cariche sociali si devono intendere assunte a titolo gratuito, con divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, di distribuzione di utili o avanzi di gestione.

Ai membri del consiglio direttivo e ai soci dell'associazione che svolgano attività in favore dell'associazione, sotto la direzione e la supervisione del consiglio direttivo, spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro mandato, il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017 e sue successive modificazioni.

ART. 7 - (Assemblea)

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, alla quale possono partecipare tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa e che sono iscritti nel libro soci da almeno due mesi, fatta eccezione per i soci che hanno comunicato la volontà di recedere dall'associazione.

I soci minorenni saranno rappresentati dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i soci "incapaci", dai loro legali rappresentanti.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile di ogni anno dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno degli altri componenti il consiglio direttivo, mediante comunicazione scritta, anche a mezzo di posta elettronica ordinaria, da inviarsi almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno e l'elenco delle materie da trattare. Sarà comunque valida l'assemblea non convocata ove vi partecipino, anche per delega, tutti i soci e i membri degli organi sociali.

L'assemblea dei soci deve essere convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché in Italia.

L'assemblea è inoltre convocata ove ne facciano richiesta scritta al consiglio direttivo almeno un quinto dei soci dell'associazione e comunque in numero non inferiore a cinque, nonché ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga utile o necessario.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria deve:

- approvare il rendiconto finanziario consuntivo o, ove prescritto dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e sue successive modificazioni, il bilancio composto da stato patrimoniale e rendiconto finanziario;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare sulla esclusione dei soci;
- eleggere i membri del consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di revisione legale dei conti;
- deliberare su ogni altro argomento o decisione sottoposta dal consiglio direttivo o espressamente prevista dal presente statuto o dalla legge.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche al presente statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, se sono presenti la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, da tenersi ad almeno dodici ore di distanza dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

Ciascun socio potrà farsi rappresentare da un altro socio, anche membro del consiglio direttivo e ciascun socio non potrà rappresentare più di due soci.

L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei soci aventi diritto di voto, presenti o rappresentati mediante regolare delega.

L'assemblea straordinaria convocata per l'approvazione delle modifiche del presente statuto delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega ed aventi diritto di voto, purché detta maggioranza rappresenti almeno un decimo dei soci dell'associazione.

L'assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento dell'associazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano o da un socio designato dall'assemblea stessa. Il presidente dell'assemblea presiede e dirige i lavori assembleari e può nominare un segretario che l'assisti nello svolgimento delle operazioni assembleari e nella redazione del relativo verbale, che sarà trascritto nel libro delle assemblee dei soci.

ART. 8 - (Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da tre o cinque membri, secondo quanto stabilito dall'assemblea dei soci in occasione della nomina e devono essere soci.

Il consiglio direttivo, salvo che non l'abbia fatto l'assemblea dei soci in occasione della nomina, elegge nel suo seno il presidente e il segretario e, ove lo ritenga necessario, un tesoriere; le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando vi partecipino la maggioranza dei suoi membri e le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; in caso di parità di voti, la delibera si deve intendere respinta.

Il consiglio direttivo è l'organo cui è devoluta la gestione e l'amministrazione dell'associazione e può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli che il presente statuto o la legge riservano espressamente alla competenza dell'assemblea dei soci; inoltre il consiglio direttivo è l'organo deputato a stabilire la quota associativa annuale, alla redazione e conservazione dei libri sociali e delle scritture contabili previsti dalla legge, elabora, redige e sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario (o se obbligatorio per legge, il bilancio d'esercizio), elabora e propone l'approvazione dell'eventuale regolamento interno dell'associazione.

Il consiglio direttivo dura in carica per cinque esercizi sociali o per un periodo più breve, ma comunque non inferiore a tre esercizi sociali, secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina; i suoi componenti possono essere rieletti.

In caso di dimissioni o di cessazione, per qualsiasi altra causa, di un componente del consiglio direttivo, quest'ultimo rimane in carica a condizione che il numero dei consiglieri in carica sia di almeno tre membri; in caso contrario, i consiglieri rimasti, devono convocare tempestivamente l'assemblea dei soci per la nomina del/dei consigliere/i dimissionari o cessati, i quali rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo originariamente nominato.

L'assemblea dei soci può revocare il mandato dei consiglieri in carica, o anche di uno solo di questi, e nominare un nuovo consiglio direttivo o designare il sostituto del consigliere revocato, solo per giusta causa e/o per gravi inadempienze ai doveri del consiglio e/o agli obblighi facenti capo a ciascun socio.

Il presidente del consiglio direttivo ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede e convoca il consiglio direttivo e ne dirige i lavori; in caso di sua assenza o impedimento, la legale rappresentanza dell'associazione spetta di volta in volta al consigliere designato con delibera del consiglio stesso.

Tutte le decisioni e le delibere del consiglio direttivo devono essere trascritte nel libro verbali del consiglio direttivo.

Art. 9 – Organo di controllo

L'associazione può nominare un organo di controllo, anche monocratico e un revisore legale dei conti.

La nomina è obbligatoria nei casi previsti dagli articoli 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni; ai componenti di tali organi, spettano le funzioni e i compiti previsti dalle citate norme di legge.

Art. 10 – Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro dei soci, nel quale sono annotate le generalità del socio e l'indirizzo di posta elettronica presso cui lo stesso intende ricevere le comunicazioni sociali, nonché tutte le vicende del medesimo (ammissione, nomina a qualche carica sociale, recesso, esclusione, decesso, ecc.);
- libro verbali dell'assemblea dei soci;
- libro verbali del consiglio direttivo;
- libro verbali dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti, se nominato.

I soci, previa richiesta scritta, possono consultare i libri sociali, nonché i documenti contabili di cui all'articolo dodici del presente statuto.

ART. 11 - (Patrimonio sociale e risorse economiche)

Il patrimonio sociale dell'associazione è costituito:

- dalle quote associative dei soci stabilite di anno in anno dal consiglio direttivo e dai contributi dei soci sostenitori;

Per tutto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni previste dal D. Lgs. 117/2017, dal Codice civile e dalle leggi tempo per tempo vigenti in materia.

Luca Vancini

Stefano D'Amico



3 1759 25/06/2021

0,00 **TG521L001759000AA**
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TG5